



COMUNE DI CARTURA

- PROVINCIA DI PADOVA -

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL. 049/9556292 - FAX 049/9555571

ORDINANZA N.11/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19 –MODALITA' DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI – NEGOZI. MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti e richiamati i vari DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore con le misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, nonché i provvedimenti emergenziali quali decreti legge, leggi e ordinanze ministeriali del Governo;

Considerato che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Cartura e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione, e per tutto il periodo dichiarato con fonte di legge e/o DPCM;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Visto l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze*

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833;

Visto l'art. 4 del D.L. 25.3.2020 n. 19 il quale prevede che tutti i comportamenti che costituiscono violazione alle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000;

Ad integrazione della precedente Ordinanza sindacale n. 10/2020;

ORDINA

AI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARTURA, AUTORIZZATI ALL'APERTURA AL PUBBLICO, E A TUTTI I CLIENTI CHE VI ACCEDONO

1 - di garantire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico;

2 - di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, nonché ogni presidio per l'igienizzazione, in particolare devono essere obbligatoriamente messi a disposizione dei clienti all'ingresso degli esercizi di vendita liquidi/gel igienizzanti per le mani o guanti monouso nonché materiale per la pulizia delle parti di contatto comune dei carrelli e/o altri oggetti utilizzati nelle operazioni di acquisto o vendita;

3 - i clienti che accedono agli esercizi commerciali per gli acquisti in regime di sicurezza sono tenuti ad osservare quanto segue:

- **INGRESSO LIMITATO AD UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE;**
- **UTILIZZO OBBLIGATORIO DI IDONEA PROTEZIONE PER BOCCA E NASO (mascherina e/o schermo protettivo);**
- **UTILIZZO OBBLIGATORIO DI GUANTI MONOUSO O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZO DEI LIQUIDI/GEL IGIENIZZANTI PER LA PULIZIA DELLE MANI PRESENTI E DISPONIBILI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA.**

In mancanza delle misure indicate al punto 3), l'esercente non potrà consentire l'accesso del cliente presso il proprio esercizio commerciale o negozio.

Si dà atto che la presente ordinanza, previa trasmissione alla Prefettura di Padova, entrerà in vigore il giorno **VENERDI 3 APRILE 2020** ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale ed ha validità fino ad espressa revoca.

DISPONE

La trasmissione tempestiva del presente provvedimento a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di PADOVA;
- Al Comando Polizia Locale dell'Unione del Conselvano – Responsabile Settore V^ Polizia Locale e Protezione Civile di CONSELVE (PD);
- Alla Stazione Carabinieri di CONSELVE (PD).

La Forza Pubblica è incaricata di fare rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza.

Agli eventuali trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel rispetto delle norme contenute del citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 4° comma e 5, 3° comma della Legge 7.8.1990, n. 241,

AVVERTE

1) Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto ovvero presentare ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al Capo dello Stato.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore V^ Polizia Locale e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Conselvano Istruttore Direttivo dr. Tasinato Graziano.

Cartura, 2 aprile 2020

IL SINDACO
Franzolin Pasqualina